

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ, INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO PROPOSTI DA ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL COMUNE DI MINUCCIANO - ANNUALITÀ 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

- il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 13 del 20/05/2020
- la deliberazione della Giunta Comunale numero 5 del 13/02/2026 recante "Contributi per le attività, iniziative e manifestazioni culturali e di spettacolo per l'anno 2026 - indirizzi e criteri di ripartizione";
- la propria determinazione numero 99 del 4 aprile 2026 con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico;

RENDE NOTO

che è indetto avviso pubblico per la presentazione delle domande per la concessione di contributi economici a sostegno di attività, iniziative e manifestazioni culturali e di spettacolo proposte da associazioni culturali operanti nel Comune di Minucciano per l'anno 2026.

ARTICOLO 1 - DESTINATARI DEI BENEFICI - REQUISITI

1. Possono presentare domanda di concessione di contributi le associazioni di cui all'articolo 3 del Regolamento in possesso dei requisiti come sotto riportati:
 - a. essere costituite con atto e statuto aggiornati alla normativa vigente e debitamente registrati;
 - b. avere la sede legale e operativa nel Comune di Minucciano e svolgere l'attività da almeno un anno;
 - c. essere iscritte al vigente Albo comunale delle associazioni;
 - d. essere in regola con gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 2 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 06/04/2026 e, per le manifestazioni da svolgersi precedentemente a tale data, almeno trenta giorni prima dalla data di realizzazione dell'evento.
2. Le domande di cui sopra devono essere trasmesse con una delle seguenti modalità:
 - a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comune.minucciano@postacert.toscana.it esclusivamente in formato .pdf e in un unico file; ai fini della verifica dei termini di presentazione farà fede la data attestante l'invio e la consegna del documento informatico rilasciato dal gestore;
 - mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Minucciano, sito in Piazza Chiavacci n. 1 - Minucciano (LU) nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle 13:00 la data di presentazione sarà comprovata esclusivamente dal timbro e data apposto sulla domanda dall'Ufficio Protocollo;
 - a mezzo raccomandata postale A/R indirizzata al Comune di Minucciano, sito in Piazza Chiavacci n. 1 - Minucciano (LU). La busta contenente la domanda dovrà riportare la dicitura "Domanda per la

concessione di contributi per attività, iniziative e manifestazioni culturali e di spettacolo per l'anno 2026". Si precisa che la domanda, ancorché spedita nei termini, dovrà comunque pervenire nei termini di cui al precedente articolo 2, pena l'esclusione.

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine del 06/04/2026 e/o in difformità alle succitate modalità.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le istanze dovranno essere prodotte in conformità al modello predisposto dall'Ufficio amministrativo, reperibile sul sito istituzionale del Comune di Minucciano al seguente indirizzo: <https://www.comune.minucciano.lu.it>.
2. Ciascun partecipante può chiedere, per anno solare, l'assegnazione del beneficio per un massimo di 1 (una) manifestazione. In caso di indicazione di più manifestazioni verrà presa in considerazione esclusivamente la prima tra quelle indicate nell'istanza.
3. Le istanze devono contenere, a pena di esclusione:
 - l'esatta indicazione del/i giorno/i e luogo in cui si svolgeranno le singole manifestazioni; dettagliata relazione e programma di ogni singola manifestazione; dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che l'associazione non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili fra i soci; di avere piena conoscenza e di accettare integralmente quanto previsto dal Regolamento;
 - il bilancio preventivo analitico delle spese e delle entrate previste "a pareggio" per ogni singola manifestazione. Nella parte entrata devono essere indicati: l'ammontare del contributo richiesto al Comune, i contributi di altri Enti pubblici e/o privati, specificando se già concessi, ogni altra entrata prevista a copertura dei costi di realizzazione dell'iniziativa; nella parte spesa devono essere indicate tutte le spese previste per la realizzazione della manifestazione;
 - copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto istante;
 - l'indirizzo di posta elettronica (obbligatorio) alla quale inviare tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di assegnazione dei contributi di cui al presente avviso.
4. La mancata realizzazione o la variazione della/e data/e di realizzazione di una o più manifestazioni per le quali è stata presentata l'istanza di cui sopra dovrà essere comunicata tempestivamente e, comunque, almeno 30 giorni consecutivi prima della data programmata, con le stesse modalità di cui al precedente articolo 2;
5. In assenza di detta comunicazione si procederà alla riduzione del 30% del contributo complessivamente spettante per l'anno di riferimento. Qualora la mancata comunicazione sia riconducibile al verificarsi di un evento eccezionale e non prevedibile, adeguatamente documentato, il termine di cui sopra è ridotto a giorni 7 consecutivi.
6. Per poter beneficiare dei contributi le manifestazioni devono essere patrocinate dall'Amministrazione comunale prima dello svolgimento delle medesime nei modi e termini concordati con la stessa.

ARTICOLO 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le domande pervenute entro i termini fissati al precedente articolo 2 saranno istruite dall'Ufficio

amministrativo al fine di accertare il possesso dei requisiti dei richiedenti. L'ammissibilità ovvero l'inammissibilità delle istanze sarà disposta dal Responsabile del Settore competente mediante adozione di apposita determinazione e sarà resa nota agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

2. Ai fini dell'assegnazione dei contributi, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale e dei criteri generali previsti dal regolamento comunale in materia di concessione di benefici economici, l'Amministrazione valuta le domande tenendo conto, in particolare:

- a) del grado di interesse storico, culturale, sportivo, ricreativo e sociale per la collettività locale;
- b) della continuità e periodicità delle attività svolte;
- c) della coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- d) dell'ambito territoriale di svolgimento delle attività;
- e) dell'entità economico-finanziaria del progetto;
- f) del numero degli iscritti, dei fruitori potenziali e del radicamento sul territorio.

3. I fondi a disposizione per l'erogazione dei contributi saranno ripartiti secondo i criteri e i limiti massimi sotto riportati:

a) Associazioni sportive che svolgono attività su base annuale

Associazioni che svolgono attività continuativa per l'intera stagione sportiva (quindi per un minimo di 9 mesi l'anno) e che gestiscono un impianto sportivo comunale per tutto l'anno:
contributo non superiore al 90% della spesa ammissibile ed erogabile per un importo massimo di euro 5.000,00;

b) Associazioni che svolgono manifestazioni di carattere temporaneo

Manifestazioni di carattere musicale, teatrale, folkloristico, culturale, sportivo, ricreativo, sagre, feste paesane ed eventi simili, svolti in forma temporanea da associazioni operanti nel territorio:
contributo non superiore all'80% della spesa ammissibile ed erogabile per un importo massimo di euro 1.000,00;

c) Associazioni che gestiscono circoli e strutture ricreative con attività ricettive

Associazioni che gestiscono circoli, sedi o strutture di carattere ricreativo nelle quali si possono svolgere anche attività di carattere ricettivo, quali somministrazione di alimenti e bevande e servizi analoghi:
contributo non superiore all'80% della spesa ammissibile ed erogabile per un importo massimo di euro 500,00.

4. Il contributo è finalizzato esclusivamente al sostegno delle attività e delle manifestazioni rientranti nelle tipologie di cui al comma 3. La concessione è subordinata alla dimostrazione dell'effettivo svolgimento delle medesime attività e non può essere riconosciuta in ragione della sola natura dell'ente, della sua presenza sul territorio o dello svolgimento di attività diverse.

5. In ogni caso, l'importo del contributo non potrà superare la spesa effettivamente sostenuta e rendicontata, debitamente documentata.

6. Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti rispetto alle domande ammissibili, i contributi potranno essere ridotti proporzionalmente, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 5 - RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Ai fini dell'erogazione del contributo assegnato, i soggetti interessati devono presentare la rendicontazione della manifestazione ammessa al beneficio entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla conclusione della medesima. Per le iniziative realizzate successivamente al 28 ottobre, la rendicontazione deve essere presentata entro e non oltre il successivo 28 dicembre dell'anno di riferimento. La mancata e/o tardiva presentazione della rendicontazione comporterà l'esclusione dall'erogazione del contributo.
2. Il rendiconto deve contenere, pena l'esclusione dal godimento del beneficio:
 - a) relazione illustrativa dell'iniziativa, riguardante tra l'altro, i risultati raggiunti, anche con riguardo agli obiettivi previsti nella relazione allegata alla domanda di contributo, ai soggetti coinvolti, al numero di partecipanti ecc.;
 - b) bilancio consuntivo della manifestazione, comprensivo delle voci di spesa e delle voci delle entrate, corredato della documentazione fiscalmente valida, unitamente alla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, contenente l'elenco dettagliato delle stesse pezze giustificative;
 - c) documentazione probatoria della realizzazione della manifestazione: rassegna stampa, locandine, manifesti e altro materiale promo-pubblicitario da cui evinca l'intervento del Comune di Minucciano;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'assoggettabilità ovvero la non assoggettabilità del contributo assegnato alla ritenuta d'acconto del 4%, unitamente alla comunicazione del conto corrente dedicato su cui accreditare il contributo assegnato, ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136 del 2010;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, attestante:
 - di avere piena conoscenza del Regolamento di concessione dei contributi approvato dal Consiglio comunale di Minucciano e di impegnarsi a osservare le norme in esso contenute;
 - che l'associazione non persegue fini di lucro e non ripartisce utili fra i soci;
 - che sussiste la corrispondenza agli originali delle fatture e altre pezze giustificative prodotte in copia e allegate al bilancio consuntivo della manifestazione;
 - di impegnarsi a esibire, dietro semplice richiesta del Comune, gli originali di tutti i documenti prodotti per eventuali riscontri;
 - che tutte le pezze giustificative dettagliate nell'elenco allegato alla documentazione del bilancio consuntivo sono state pagate per l'intero importo;
 - che gli originali dei documenti comprovanti le spese sostenute sono depositati presso a disposizione per ogni eventuale verifica e controllo richiesto dalla legge;
 - che i dati indicati e le dichiarazioni rese in relazione alla rendicontazione della sopra citata manifestazione corrispondono a verità.

ARTICOLO 6 - TIPOLOGIE DI SPESE AMMESSE A RENDICONTO

1. Sono ammesse a rendiconto le spese per:
 - il fitto di locali, impianti o strutture sede dell'attività, iniziativa o manifestazione; per i contributi straordinari tali spese devono essere riferite esclusivamente all'impianto o struttura in cui le manifestazioni hanno avuto luogo e limitatamente ai giorni strettamente necessari allo svolgimento

della manifestazione, iniziativa e/o evento — sono da intendersi necessari i giorni di effettivo svolgimento della manifestazione, con il limite massimo dei due giorni immediatamente precedenti e seguenti;

- illuminazione, acqua, telefoniche, riscaldamento e conduzione dei locali; per i contributi straordinari tali spese devono essere riferite esclusivamente all'impianto o struttura in cui le manifestazioni hanno avuto luogo e limitatamente ai giorni strettamente necessari allo svolgimento della manifestazione, iniziativa e/o evento — sono da intendersi necessari i giorni di effettivo svolgimento della manifestazione, con il limite massimo dei due giorni immediatamente precedenti e seguenti;
- l'allestimento dei medesimi locali, impianti o strutture - addobbo, scenografie, opere grafiche, drappeggio, montaggio, smontaggio, ecc.; acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario e di consumo; nolo di strumentazioni e attrezzature tecniche, artistiche e/o sportive;
- acquisto di pubblicazioni, riviste, audiovisivi e relativo noleggio;
- la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi o siti digitali;
- spese per imposte, tasse e diritti d'autore;
- le spese per la pubblicità e divulgazione dell'attività, iniziativa o manifestazione;
- compensi ufficiali per relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc.;
- spese di viaggio di ospitalità (vitto e alloggio) per relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc. non residenti, esclusivamente per i giorni strettamente necessari allo svolgimento della manifestazione, iniziativa e/o evento — sono da intendersi necessari i giorni di effettivo svolgimento della manifestazione, con il limite massimo dei due giorni immediatamente precedenti e seguenti, salvo indisponibilità di biglietti di viaggio in dette giornate;
- rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio, di atleti, artisti e organizzatori nel numero strettamente necessario e di altri esecutori materiali delle iniziative o manifestazioni esclusivamente per i giorni strettamente necessari allo svolgimento della manifestazione, iniziativa e/o evento — sono da intendersi necessari i giorni di effettivo svolgimento della manifestazione, con il limite massimo dei due giorni immediatamente precedenti e seguenti, salvo indisponibilità di biglietti di viaggio in dette giornate;
- il coordinamento artistico o culturale affidato a elementi di comprovata qualificazione professionale o artistica o culturale nella misura massima del 30% delle altre spese complessivamente sostenute e rendicontate; corsi di formazione e consulenze tecniche e progettuali;
- attività svolta da personale dipendente, volontario o incaricato; per i contributi straordinari tali spese devono essere riferite esclusivamente al mese in cui è programmato lo svolgimento dell'evento e nella misura massima del 20% delle altre spese complessivamente sostenute;
- spese generali determinate forfettariamente nella misura massima del 3% della spesa complessivamente sostenuta e ammessa a finanziamento.

2. Non sono ammissibili le spese:

- di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere
- per ricevimenti e incontri di carattere conviviale, ivi comprese le spese per l'acquisto di derrate alimentari a ciò finalizzate;
- per compensi ad amministratori e dirigenti, presidente e vicepresidente, tesoriere, segretario e soci per i quali è possibile riconoscere unicamente un rimborso delle spese sostenute nello svolgimento della propria attività;
- documentate con scontrini fiscali, ricevute generiche o non riportanti la firma del ricevente e non accompagnate da copia del documento di riconoscimento dello stesso.

ARTICOLO 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Saranno escluse dalla valutazione e quindi non parteciperanno alla ripartizione dei contributi le istanze:
 - trasmesse e/o presentate e formate con modalità differenti da quelle indicate nell'avviso;

- pervenute al Comune di Minucciano oltre il termine perentorio di cui al precedente articolo 2;
- non sottoscritte dal rappresentante legale e/o prive del documento di riconoscimento in corso di validità;
- le cui associazioni non risultino in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1.
- che presentano una carenza documentale, diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b), c), d), accertata in sede di istruttoria, qualora gli interessati, invitati dall'Ufficio a regolarizzare la stessa, non vi abbiano provveduto entro il termine assegnato.

ARTICOLO 8 - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'associazione decadrà dal diritto di assegnazione del contributo ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale è stato accordato il contributo;
 - b. non abbiano richiesto e ottenuto il patrocinio dell'Ente per le singole manifestazioni per le quali è stato accordato il contributo;
 - c. non sia stata presentata la rendicontazione nei termini di cui al precedente articolo 5;
 - d. sia stata accertata una carenza documentale e non si sia provveduto, su espressa richiesta dell'Ufficio, a regolarizzare la stessa entro il termine assegnato;
 - e. i soggetti istanti non risultino in regola con gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 9 - CONTROLLI

1. L'amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata dai richiedenti a norma di quanto previsto dal D.P.R. 445 del 2000.
2. La mancata presentazione delle attestazioni e della documentazione richiesta per gli accertamenti di cui sopra e/o il riscontro di gravi irregolarità nelle attestazioni e nella documentazione presentata comporterà, oltre all'eventuale segnalazione agli organi giudiziari competenti, la rifusione con gli interessi di legge del danno provocato all'amministrazione e l'esclusione per tre anni dall'assegnazione di sovvenzioni, contributi finanziari e vantaggi economici comunali previsti dal Regolamento.

ARTICOLO 10 - COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE 241 DEL 1990

1. La comunicazione del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, numero 241, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall'atto di adesione allo stesso da parte dell'associazione mediante la presentazione della domanda di partecipazione.
2. Si comunica che il responsabile del procedimento è il dottor Paolo Fantoni e che il procedimento ha avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di cui al presente avviso pubblico.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali il sottoscrittore della domanda di beneficio, è informato che il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti;

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione;
3. All'interessato spettano i diritti previsti di cui al Regolamento UE n. 2016/679.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si deve comunque fare riferimento a tutto ciò che viene disposto dal Regolamento per la concessione dei benefici economici, di cui il presente è atto esecutivo;
2. L'unità organizzativa competente in ordine al procedimento disciplinato dal presente avviso è il settore Amministrativo del Comune di Minucciano – Responsabile del Servizio Dott. Paolo Fantoni.